

REGOLAMENTO PER LA SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI E PER LA PROTEZIONE DELLE PERSONE SEGNALANTI

In attuazione del D.lgs. n. 24/2023 del 10 marzo 2023

SOMMARIO

1. RIFERIMENTI NORMATIVI E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO.....	3
2. QUALI VIOLAZIONI POSSONO ESSERE SEGNALATE.....	4
3. NON DEVONO ESSERE SEGNALATE E NON HANNO TUTELA.....	6
4. CHI È TUTELATO.....	7
5. QUANTO TEMPO DURA LA TUTELA.....	8
6. COME FARE LA SEGNALAZIONE INTERNA.....	9
7. ALTRI SOGGETTI TUTELATI.....	11
8. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE.....	12
9. SUPPORTO AL SEGNALANTE.....	14
10. LE TUTELE.....	15
11. SEGNALAZIONE ESTERNA E DIVULGAZIONE PUBBLICA - CONDIZIONI E MODALITÀ...	23



1. RIFERIMENTI NORMATIVI E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

Il presente documento descrive i principi e regola le attività connesse con le segnalazioni di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di GTT, di cui una persona segnalante sia venuta a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento costituisce adempimento delle previsioni del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 che recepisce nell'ordinamento italiano la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea (cd. **Direttiva whistleblowing**) di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, che ledano l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 24/23 sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
- b) l'articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- c) l'articolo 3 della legge 30 novembre 2017, n. 179.

OBIETTIVI

Obiettivi del presente documento sono:

- rimuovere i fattori che possano ostacolare o disincentivare il ricorso alla segnalazione, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire ed i timori di ritorsioni o discriminazioni;
- fornire indicazioni operative chiare, accessibili e semplici in merito all'oggetto, ai contenuti, ai destinatari, alle modalità di trasmissione delle segnalazioni ed alle forme di tutela previste dalla legge.

Per quanto riguarda le attività operative di competenza del Responsabile della Prevenzione della Corruzione [RPC(T)] e i sotto-processi relativi alla gestione delle segnalazioni si rinvia alla Istruzione Operativa "trattamento delle segnalazioni di violazioni (whistleblowing)".

A.N.A.C. ha anticipato la futura emanazione di Linee Guida relative ai canali interni di segnalazione; la Società si riserva, pertanto, di integrare e modificare il presente regolamento e la procedura sopra richiamata non appena saranno rese disponibili tali Linee Guida e/o altre indicazioni relative alle *best practice* in materia.



2. QUALI VIOLAZIONI POSSONO ESSERE SEGNALATE

Articoli 1 – 2 D. Lgs. 24/2023

Possono essere segnalati **comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di G.T.T.** di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in un **contesto lavorativo** e che consistono in:

- **illeciti amministrativi, contabili, civili o penali**
- **condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti**
- **illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea e delle disposizioni nazionali che ne danno attuazione relativi ai seguenti settori:**
 - appalti pubblici;
 - prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - sicurezza dei trasporti;
 - tutela dell'ambiente;
 - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

Non appaiono ragionevolmente configurabili per la natura della Società e per l'attività concretamente svolta da G.T.T., ma rientrano tra le violazioni segnalabili, gli illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: servizi, prodotti e mercati finanziari; sicurezza e conformità dei prodotti; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori.

- **atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione**
(quali, ad esempio, le frodi, la corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione)
- **atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali**
(sono ricomprese, ad esempio, le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.)
- **atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione**

ATTENZIONE!

Affinché trovino applicazione le misure di protezione di cui al d.lgs. 24/23, la persona segnalante (whistleblower) deve avere un **ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rientrino nell'ambito di applicazione della normativa.**

OK

- violazioni commesse
- violazioni non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti
- condotte volte ad occultare le violazioni



3. NON DEVONO ESSERE SEGNALATE E NON HANNO TUTELA

Articolo 1 D. Lgs. 24/2023

- le notizie palesemente prive di fondamento
- le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico
- informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio)
- le mere irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività
- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali relative a:
 - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - sicurezza dei trasporti;
 - tutela dell'ambiente con particolare riferimento alla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.



4. CHI È TUTELATO

Articolo 3 D. Lgs. 24/2023

Le tutele previste dalla legge e disciplinate dal presente Regolamento si applicano alle seguenti persone che segnalano, denunciano all'autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni relative a comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della società di cui siano venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo:

Soggetti

i dipendenti di GTT;

i lavoratori autonomi e i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso GTT;

i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti terzi che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di GTT (fornitori)

i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso GTT;

i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso GTT;

gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.



5. QUANTO TEMPO DURA LA TUTELA

Articolo 3 D. Lgs. 24/2023

La tutela delle persone segnalanti si applica dal momento della segnalazione e per tutta la durata del rapporto lavorativo, contrattuale o professionale.

La tutela si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.



6. COME FARE LA SEGNALAZIONE INTERNA

Articolo 4 D. Lgs. 24/2023

Ai sensi dell'art. 4 c.1 del Decreto, GTT attiva i seguenti **propri canali di segnalazione** che **garantiscono la riservatezza di tutti i soggetti "interessati" al processo di segnalazione.**

La gestione del canale di segnalazione interna è affidata al RPCT, al quale le segnalazioni devono pervenire.

La segnalazione può essere effettuata:



Tramite **PIATTAFORMA INFORMATICA**
<https://gttspa.whistleblowing.it/>

DI PERSONA

Prendendo appuntamento direttamente con il RPCT (anche telefonicamente al num. 348 - 9524057)

L'appuntamento sarà fissato entro un termine ragionevole, in ogni caso non superiore a 7 giorni. |

È necessario che la segnalazione sia **IL PIÙ POSSIBILE CIRCOSTANZIATA** al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte del soggetto competente a ricevere e gestire le segnalazioni (RPCT).

In particolare, è necessario risultino chiare:

- le circostanze di *tempo e di luogo* in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del *fatto*;
- le generalità o altri elementi che consentano di *identificare il soggetto cui attribuire i fatti* segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Le segnalazioni **ANONIME**, ove circostanziate, sono trattate alla stregua di segnalazioni ordinarie.



7. ALTRI SOGGETTI TUTELATI

Articolo 3 D. Lgs. 24/2023

Fermo quanto previsto nell'articolo 17, commi 2 e 3 (Divieto di ritorsione), del D. Lgs. 24/23 le misure di protezione si applicano anche:

- **AL FACILITATORE**
colui che, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo, può assistere il segnalante nel processo di segnalazione (ad esempio un collega).
- **ALLE PERSONE DEL MEDESIMO CONTESTO LAVORATIVO**
della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono **legate allo stesso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado** (ad esempio un collega o ex collega che ha un rapporto di convivenza con il segnalante).
- **AI COLLEGHI DI LAVORO**
della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o ha effettuato una divulgazione pubblica, **che lavorano al momento della segnalazione nel medesimo contesto lavorativo** della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.
- **AGLI ENTI**
di proprietà (esclusiva o maggioritaria) della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o **per i quali le stesse persone lavorano**, nonché agli enti **che operano nel medesimo contesto lavorativo** delle predette persone (ad esempio nel caso di partnership fra imprese).




8. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Articolo 5 D. Lgs. 24/2023


Il RPCT al ricevimento della segnalazione:

1. rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
2. mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
3. dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
4. fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;



L'istruzione Operativa "Trattamento delle segnalazioni di violazioni (whistleblowing)" descrive e regola le attività (ed i sottoprocessi) connessi con le segnalazioni. In particolare, prende in esame i sotto processi relativi alle segnalazioni indirizzate al Responsabile della prevenzione della Corruzione [RPC(T)] in conformità alle prescrizioni della normativa vigente e del presente Regolamento a garanzia del massimo grado di protezione circa riservatezza, integrità, disponibilità e uso lecito e legittimo delle informazioni in esse contenute.

Il RPCT è l'unico soggetto destinatario delle segnalazioni, nonché l'unico soggetto incaricato di svolgere una preliminare investigazione finalizzata a valutare la fondatezza della segnalazione. Solamente nel caso in cui la segnalazione sia ritenuta fondata il RPCT potrà informare, se non coinvolti, il vertice aziendale, la funzione Legale e la funzione Risorse Umane per gli opportuni rispettivi provvedimenti di procedimento, oppure invocare una opportuna "commissione di inchiesta" per svolgere un'"indagine che accerti le responsabilità". In questi casi, se possibile, il Responsabile non rivelerà di aver appreso i fatti tramite una segnalazione. In ogni caso garantirà

	REGOLAMENTO	Pagina 13 di 26
	SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI E PROTEZIONE DELLE PERSONE SEGNALANTI	REV. 00

la riservatezza dell'identità del segnalante e dell'eventuale facilitatore nei limiti di quanto previsto nel presente Regolamento e dall'art. 12 del D. Lgs. 24/23.

Nel caso in cui il RPCT verifichi l'eventuale rilevanza della violazione segnalata ai sensi del D.Lgs. 231/01, informa tempestivamente l'**Organismo di Vigilanza** e si coordina con lo stesso per la gestione della segnalazione (sempre garantendo la riservatezza del segnalante, dell'eventuale facilitatore, della persona coinvolta o, comunque, dei soggetti menzionati nella segnalazione, ove sussistano i requisiti).

L'Organismo di Vigilanza sarà, a sua volta, tenuto a garantire la riservatezza di ogni informazione appresa nell'ambito della gestione della segnalazione (contenuto della segnalazione e relativa documentazione).

Ogni soggetto che venga a conoscenza di informazioni inerenti alla segnalazione ai fini dell'attività istruttoria è tenuto a garantire la riservatezza di ogni informazione appresa nell'ambito della gestione della segnalazione (contenuto della segnalazione e relativa documentazione).

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione sia effettuata oralmente nel corso di un incontro con il RPCT, la stessa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del RPCT mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.



9. SUPPORTO AL SEGNALANTE

Articoli 1 - 8 - 9 D. Lgs. 24/2023

Sono previste diverse possibilità di supporto al segnalante:

Il RPCT ovvero il destinatario delle segnalazioni può e, se richiesto, deve fornire assistenza al segnalante al fine di guidarlo attraverso i canali più appropriati.

Il facilitatore, ovvero colui che, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo, assiste il segnalante nel processo di segnalazione, offrendo consulenza e sostegno (ad esempio un collega). L'assistenza del facilitatore deve essere mantenuta riservata, così come lo stesso facilitatore è tenuto a mantenere la riservatezza in ordine alle notizie apprese.

A.N.A.C. fornisce informazioni ai segnalanti rispetto ai canali di segnalazione interna ed esterna.

quando disponibile inserire LINK

Gli Enti del Terzo settore che hanno stipulato convenzioni con A.N.A.C. forniscono informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

quando disponibile inserire LINK



10. LE TUTELE

Articoli 12 – 13 – 14 – 16 - 17 D. Lgs. 24/2023

A protezione del segnalante e degli altri soggetti che, proprio in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, è previsto un **rigoroso sistema di tutele**.

Condizioni per la protezione della persona segnalante

1. Le misure di protezione previste si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) al momento della segnalazione, o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere;
 - b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II.
2. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 20, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.
4. La disposizione di cui al presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle condizioni di cui all'articolo 6.



TUTELA DELLA RISERVATEZZA



PROTEZIONE DALLE RITORSIONI



LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ



TUTELA DELLA RISERVATEZZA

ARTT. 12, 13, 14 D.LGS. 24/2023

I canali di segnalazione interna garantiscono la riservatezza:

- **DELLA PERSONA SEGNALANTE;**
- **DI ALTRE PERSONE:**
 - **DEL FACILITATORE;**
 - **DELLE PERSONE CON LEGAMI STABILI CON IL SEGNALANTE E CHE CONDIVIDONO L'AMBITO LAVORATIVO**
 - **DELLA PERSONA COINVOLTA O, COMUNQUE, DEI SOGGETTI MENZIONATI NELLA SEGNALAZIONE;**
- **DEL CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE.**

❖ **TUTELA DELLA RISERVATEZZA DELLA PERSONA SEGNALANTE**

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse dal RPCT.

Il trattamento da parte del RPCT di tutti questi elementi sarà quindi improntato alla massima cautela, a cominciare dall'oscuramento dei dati personali, qualora, per ragioni istruttorie, anche altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata.

Sempre al fine di assicurare la riservatezza è opportuno che non venga esplicitato che le attività di accertamento derivano da una segnalazione.

La riservatezza del segnalante deve essere garantita anche quando la segnalazione venga effettuata attraverso modalità diverse da quelle istituite dalla Società o pervenga a personale diverso dal RPCT, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo.

A tal fine verranno svolti corsi di formazione diretti a sensibilizzare tutto il personale aziendale; al contempo si rammenta che la violazione dell'obbligo di riservatezza costituisce illecito disciplinare ed è passibile di sanzione ai sensi di legge e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.

In alcuni casi, di seguito indicati, la rivelazione dell'identità del segnalante sarà ammessa nel caso quando sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta. In ogni caso, per svelare l'identità del segnalante è necessario prima acquisire sia il consenso espresso dello stesso che notificare allo stesso in forma scritta motivazioni alla base della necessità di disvelare la sua identità.

Nell'ambito
dell'eventuale
**PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE**

L'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del **consenso** espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. Tale consenso sarà acquisito attraverso la piattaforma informatica o altro canale con il quale sia stata inviata la comunicazione; il consenso dovrà essere sempre richiesto previa comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione e acquisito per iscritto con allegato idoneo documento attestante l'identità del dichiarante.

È doveroso, inoltre, segnalare fin da subito che:

- nell'ambito dell'eventuale **PROCEDIMENTO PENALE**, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p.
Tale disposizione prevede l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari "fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari".
- nell'ambito del **PROCEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE DEI CONTI**, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E CONSERVAZIONE DEI DATI

È garantito il rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali come da informativa allegata.

I dati saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e comunque **non oltre cinque anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

❖ TUTELA DELLA RISERVATEZZA DI ALTRE PERSONE

È garantita la tutela dell'identità anche:

- alla persona fisica segnalata o alla persona alla quale la violazione è attribuita (c.d. persona coinvolta)
- al facilitatore sia per quanto riguarda l'identità, sia con riferimento all'attività in cui l'assistenza si concretizza
- a persone diverse dal segnalato ma comunque coinvolte o menzionate nella segnalazione

Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento dovranno, dunque, adottare particolari cautele al fine di evitare l'indebita circolazione di informazioni personali, non solo verso l'esterno, ma anche all'interno degli uffici dell'amministrazione/ente in capo, eventualmente, a soggetti non autorizzati al trattamento di tali dati.

La riservatezza del facilitatore, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione va garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della

segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Fa eccezione a questo dovere di riservatezza delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione il caso in cui le segnalazioni siano oggetto di denuncia alle Autorità Giudiziarie e alla Corte dei conti. Ciò al fine di consentire alle Autorità giudiziarie e contabili di procedere con le proprie indagini, avendo un quadro completo del fatto segnalato e acquisendo quante più informazioni possibili per pronunciarsi sul caso di specie.

❖ TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE

DIRITTO DI ACCESSO

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 e all'accesso civico generalizzato ex art. 5 del d.lgs. n. 33/2013.



TUTELA DA EVENTUALI RITORSIONI

ARTT. 17, 19 D.LGS. 24/2023

È fatto divieto di porre in essere qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provochi o possa provocare alla persona segnalante, alla persona che ha sporto la denuncia o agli altri soggetti tutelati, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

CONDIZIONI NECESSARIE PER GODERE DELLA PROTEZIONE:

STRETTO COLLEGAMENTO

Affinché si possa configurare una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione, è necessario uno **STRETTO COLLEGAMENTO** tra la segnalazione, la divulgazione e la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito, direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante, denunciate o che effettui la divulgazione pubblica.

L'intento ritorsivo può desumersi anche dall'infondatezza o dalla pretestuosità delle motivazioni poste a fondamento dell'adozione della ritorsione o anche l'assenza di giustificazione per l'adozione dell'atto, provvedimento, comportamento, omissione ritenuti ritorsivi.

La tutela si estende anche ai casi di ritorsione che facciano seguito a segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea.

I segnalanti o denunciati devono **RAGIONEVOLMENTE CREDERE**, anche alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano veritiere e che siano pertinenti in quanto rientranti fra gli illeciti considerati dal legislatore. Non sono sufficienti invece semplici supposizioni o voci di corridoio così come notizie di pubblico dominio.

La segnalazione o la divulgazione pubblica inoltre devono essere effettuate sulla base di quanto previsto dal presente Regolamento.

LA RITORSIONE NON SUSSISTE

La ritorsione non sussiste, ad esempio, allorché la misura contestata dal segnalante, denunciante, o da chi ha effettuato una divulgazione pubblica sia motivata da ragioni estranee alle stesse, ovvero laddove risulti che la condotta o l'atto/provvedimento sia stato adottato non solo nei confronti del whistleblower ma anche di altri soggetti che non abbiano presentato segnalazioni, denunce, o

fatto divulgazioni pubbliche. Inoltre, l'intento discriminatorio non sussiste anche nella circostanza in cui il presunto responsabile abbia tenuto il medesimo comportamento anche in epoca antecedente alla segnalazione.

COSA FARE SE SI RITIENE DI ESSERE VITTIMA DI UNA RITORSIONE?

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad A.N.A.C. alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata.

A MAGGIOR TUTELA DEL SEGNALANTE È PREVISTA UN'INVERSIONE DELL'ONERE PROBATORIO:

Laddove il soggetto dimostri di avere effettuato una segnalazione, denuncia, o una divulgazione pubblica e di aver subito, a causa della stessa, una ritorsione, l'onere della prova grava sulla persona che ha posto in essere tali condotte e atti ritorsivi.

È quest'ultima, quindi, che è tenuta a dimostrare che l'azione intrapresa non è in alcun modo connessa alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica.

Ciò vale nell'ambito dei procedimenti giudiziari, amministrativi e nelle controversie stragiudiziali.

Anche in caso di domanda risarcitoria all'Autorità giudiziaria la persona deve solo dimostrare di aver effettuato una segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica e di aver subito un danno. Salvo prova contraria, il danno si presume derivato dalla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica

NON È, INVECE, PREVISTO QUESTO MECCANISMO DI INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA A FAVORE DI:

- facilitatori,
- persone del medesimo contesto lavorativo,
- colleghi di lavoro,
- soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante, denunciante, divulgatore pubblico o enti in cui lavora o enti che operino nel medesimo contesto lavorativo

L'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.) considererà responsabile della misura ritorsiva il soggetto che abbia adottato il provvedimento/atto ritorsivo o comunque il soggetto a cui sia imputabile il comportamento e/o l'omissione, ma anche colui che abbia suggerito o proposto l'adozione di una qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del whistleblower, così producendo un effetto negativo indiretto sulla sua posizione (ad es. proposta di sanzione disciplinare).

Compete all’Autorità giudiziaria (**giudice ordinario**) adottare tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi:

- **il risarcimento del danno,**
- **la reintegrazione nel posto di lavoro,**
- **l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del divieto di ritorsioni**
- **la dichiarazione di nullità degli atti adottati.**

L’atto, o provvedimento ritorsivo, può essere oggetto di annullamento in sede di autotutela da parte dell’amministrazione indipendentemente dagli accertamenti di A.N.A.C.

POSSONO COSTITUIRE RITORSIONE (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- il licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di demerito o referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- ogni coercizione, intimidazione, molestia o ostracismo;
- la discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici;
- la pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati;
- una valutazione della performance artatamente negativa;
- una revoca ingiustificata di incarichi;
- un ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto;
- il reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi);
- la sospensione ingiustificata di brevetti, licenze, etc.



11. SEGNALAZIONE ESTERNA E DIVULGAZIONE PUBBLICA - CONDIZIONI E MODALITÀ

Articoli 6 - 7 - 8 - 15 D. Lgs. 24/23

SEGNALAZIONE ESTERNA

Premesso che per “segnalazione esterna” si intende la segnalazione effettuata direttamente all’A.N.A.C., la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna solo se, al momento in cui intende effettuare la suddetta segnalazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

- **non è prevista**, nell’ambito del suo contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del **canale di segnalazione interna**
- **oppure** questo, anche se obbligatorio, non è attivo
- o, anche se attivato, **non è conforme** alle previsioni del d.lgs 24/2023;

la persona segnalante **ha già effettuato** una segnalazione **interna** e la stessa **non ha avuto seguito**;

la persona segnalante ha **fondati motivi di ritenere** che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa **non sarebbe dato efficace seguito** o che la stessa segnalazione possa determinare il **rischio di ritorsione**;

la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un **pericolo imminente o palese per il pubblico interesse**.

L’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.) ha attivato un canale di segnalazione esterna che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La stessa riservatezza viene garantita anche quando la segnalazione sia effettuata attraverso canali diversi da quelli sopra indicati o pervenga a personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo.

Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale oppure, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall’A.N.A.C. è trasmessa a quest’ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

A.N.A.C. potrà trattare alcune segnalazioni in via prioritaria nonché decidere di non dare seguito a segnalazioni di lieve entità.

A.N.A.C., inoltre, fornisce informazioni ai segnalanti rispetto ai canali di segnalazione interna ed esterna.

quando disponibile inserire LINK

DIVULGAZIONI PUBBLICHE

Nel caso in cui:

1. sia GTT sia A.N.A.C. non abbiano dato riscontro ad una segnalazione nei termini previsti
2. sussistano motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, per le quali sia possibile ritenere che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (ad esempio, una situazione di emergenza o di rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti)
3. sussistano motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto per le quali sia possibile ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito (ad esempio è possibile che possano essere occultate o distrutte prove, oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa. Si consideri, a titolo esemplificativo, il caso in cui chi riceve la segnalazione di una violazione, accordandosi con la persona coinvolta nella violazione stessa, proceda ad archiviare detta segnalazione in assenza dei presupposti)

il soggetto che effettua la segnalazione con una divulgazione pubblica, ovvero tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, nel rispetto delle condizioni poste dal Legislatore, beneficerà delle tutele riconosciute dal decreto.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il whistleblower.

Laddove, invece, divulghi violazioni utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un nickname, che comunque non ne consentano l'identificazione, A.N.A.C. tratterà la divulgazione alla stregua di una segnalazione anonima e avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, in caso di disvelamento successivo dell'identità dello stesso, le tutele previste se ha comunicato ritorsioni.

Si precisa, infine, che il soggetto che effettui una divulgazione pubblica, così come sopra illustrato, deve tenersi distinto da chi costituisce fonte di informazione per i giornalisti. In tali casi, infatti, il decreto prevede che restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIURISDIZIONALE

POSSIBILITÀ

Rimane ferma, naturalmente, la possibilità di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

OBBLIGO

Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Si rammenta in ogni caso che l'ambito oggettivo degli artt. 361 e 362 c.p., disponendo l'obbligo di denunciare soltanto reati (procedibili d'ufficio), è più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dal whistleblower, che può segnalare anche illeciti di altra natura.

Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal decreto per le ritorsioni subite.

TUTELE

Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni dovranno essere rispettate dagli uffici delle Autorità giurisdizionali cui è sporta la denuncia nei limiti di quanto precisato nel presente Regolamento (pag.17).



LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

PER CHI SEGNA, DENUNCIA O EFFETTUA DIVULGAZIONI PUBBLICHE

ART. 20 D.LGS. 24/2023

Non è punibile l'ente o la persona tutelata dalla legge e dal presente regolamento che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali oppure riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile sia stata effettuata ai sensi di quanto previsto dal presente regolamento.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di:

- a) informazioni classificate;
- b) segreto professionale forense e medico;
- c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.

È esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente o la persona non incorrono in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non siano strettamente necessari a rivelare la violazione.